

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

97° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 SETTEMBRE 1990

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente BERLANDA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Licenza per depositi di caffè. Modifiche agli articoli 2 e 10 della legge 26 maggio 1966, n. 344» **(288-B)**, d'iniziativa del senatore Aliverti, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE	Pag. 2
DE LUCA (DC), sottosegretario di Stato per le finanze	2

I lavori hanno inizio alle ore 16,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Licenza per depositi di caffè. Modifiche agli articoli 2 e 10 della legge 26 maggio 1966, n. 344 (288-B), di iniziativa del senatore Aliverti, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Licenza per depositi di caffè. Modifiche agli articoli 2 e 10 della legge 26 maggio 1966, n. 344», di iniziativa del senatore Aliverti, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo la discussione, sospesa nella seduta antimeridiana.

DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo è favorevole all'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame delle singole modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

L'articolo 1 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 2.

1. All'articolo 10 della legge 26 maggio 1966, n. 344, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Chiunque continui ad esercitare le attività di cui all'articolo 1, primo comma, senza aver presentato la domanda di rinnovo della licenza di cui all'articolo 1 nel termine previsto dall'articolo 2, primo comma, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quattrocentomila a lire due milioni. Qualora il titolare della licenza non presenti domanda di rinnovo entro sei mesi dal suddetto termine la licenza si intende decaduta».

Lo metto ai voti.

È approvato.

L'esame delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati è così esaurito.

Passiamo alla votazione finale.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 16,40.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIOVANNI DI CIOMMO LAURORA